



*Università degli Studi di Napoli
"Parthenope"*

CODICE ETICO

Preambolo

L'Università degli Studi "Parthenope" è una istituzione pubblica di alta cultura, ricerca e formazione, i cui componenti individuano nella prima parte della Costituzione repubblicana i propri principi di riferimento, in particolare quelli espressi negli articoli 9 (sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica), 33 (libertà d'insegnamento) e 34 (diritto per i capaci e i meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi).

L'Ateneo riconosce tra le sue principali finalità quella di promuovere la ricerca e la formazione di livello superiore, in un'ottica di eccellenza, di spirito critico, di corrette relazioni interpersonali, di libera condivisione dei risultati e di scambi con la comunità scientifica nazionale ed internazionale.

L'Ateneo, nello svolgimento delle sue attività, si impegna a: tutelare la libertà della ricerca e della didattica, promuovere la conoscenza, favorire il confronto critico, garantire l'eguaglianza delle opportunità, garantire la partecipazione, valorizzare il merito.

Tale impegno viene assunto dai singoli appartenenti alla comunità universitaria, intesa come comunità formata da professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, studenti, nell'ambito dei fondamentali doveri di: rispetto della dignità umana, assunzione di responsabilità e spirito di servizio nei confronti della comunità universitaria e della società civile, incentivazione degli studi e della ricerca, dell'apprendimento e della formazione, giusto riconoscimento dell'impegno e del merito, onestà, correttezza e trasparenza, collaborazione tra le diverse componenti della comunità universitaria.

In particolare, gli appartenenti alla comunità universitaria rigettano ogni forma di irragionevole pregiudizio sociale, ogni molestia o fastidio, ogni prassi stigmatizzante, degradante o umiliante, ogni idea di supremazia o superiorità morale di un gruppo rispetto ad un altro.

Tutti i membri dell'Ateneo si impegnano a mantenere una condotta collaborativa e rispettosa nei confronti delle decisioni accademiche di carattere organizzativo poste in essere ai fini dell'efficienza, equità, imparzialità e trasparenza dell'amministrazione universitaria.

Gli appartenenti alla comunità universitaria, ognuno nell'ambito del suo ruolo e della sua attività di lavoro e di studio, si impegnano a conoscere, diffondere e attuare il presente Codice Etico. Il presente Codice non intende sostituirsi o sovrapporsi in alcun modo alle leggi e ai regolamenti vigenti, bensì proporsi quale testo ispirato a un patrimonio condiviso di valori e di regole di condotta adottati nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana.

Art. 1: <<Doveri Fondamentali>>

1.L'Ateneo ritiene essenziali ai fini del conseguimento delle proprie finalità l'integrità morale, l'onestà intellettuale, il rispetto della persona.

2.Tutti gli appartenenti alla comunità universitaria hanno un dovere di correttezza nei confronti dei singoli appartenenti e dell'istituzione universitaria e sono tenuti ad uniformarsi a criteri di lealtà, probità e imparzialità.

Art. 2: <<Libertà di Espressione>>

1.L'Ateneo si impegna a valorizzare la libertà intellettuale e il libero scambio delle idee come essenziali per il raggiungimento della sua missione istituzionale e accademica, e si impegna, altresì, a proteggere i suoi componenti da qualsiasi tentativo di limitazione o violazione di tale libertà.

2.In particolare, la libertà di insegnamento e di ricerca è riconosciuta dall'Ateneo come essenziale ad una corretta conduzione dell'attività istituzionale. Il personale docente deve attenersi ad un comportamento che abbia come riferimento etico e giuridico la libertà di giudizio e di interpretazione, ispirata ad onestà e responsabilità verso i valori della ricerca per lo sviluppo della conoscenza.

Art. 3: <<Valorizzazione della Ricerca>>

1.L'Ateneo si propone di contribuire, nel modo più efficace ed incisivo, al progresso della Comunità umana ed, in particolare, della comunità territoriale attraverso l'accrescimento del sapere e le altre ricadute sociali delle proprie attività di ricerca.

2.È compito di ciascun docente stimolare nei giovani, attraverso il dialogo e lo sviluppo delle capacità critiche, abilità pratiche e metodologiche per lo studio e per la ricerca.

Art. 4: <<Rifiuto di Ogni Ingiusta Discriminazione>>

1.Tutti i membri dell'Ateneo hanno diritto ad essere trattati con spirito di comprensione ed eguale rispetto e considerazione e a non essere ingiustamente discriminati,

direttamente o indirettamente, in ragione di uno o più fattori, inclusi la religione, il genere, l'orientamento sessuale, le convinzioni personali e politiche, l'aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, la disabilità, le condizioni personali e di salute, la genitorialità, lo stato civile, l'età.

2.Sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui al precedente comma, una persona è trattata meno favorevolmente di un'altra in situazione analoga. Sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di svantaggio le categorie di persone individuabili in ragione dei fattori elencati al primo comma, salvo che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

3.Allo scopo di assicurare completa parità nei diversi aspetti della vita universitaria, il principio di non discriminazione non osta al mantenimento o all'adozione di misure specifiche dirette ad evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui al primo comma.

4. In particolare, l'Ateneo garantisce ed incentiva, anche ai fini di cui all'art. 5 del presente codice, la costituzione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge e di accordi sindacali.

5.E' compito dell'Ateneo e dei suoi membri incoraggiare le iniziative volte a proteggere e valorizzare le categorie svantaggiate, la diversità individuale e culturale.

Art. 5: <<Molestie Sessuali>>

1.L'Ateneo non tollera abusi o fastidi di natura sessuale, intesi anche come condotte discriminatorie lesive del personale senso di dignità umana, ed assicura alle vittime una sollecita protezione libera da pregiudizi.

2.L'esistenza di una posizione asimmetrica tra chi molesta e la vittima costituisce elemento aggravante dell'abuso o fastidio sessuale.

3.Considerato il ruolo educativo dell'Ateneo, assumono particolare gravità gli abusi o i fastidi sessuali da parte di docenti nei confronti di studenti.

Art. 6: <<Proprietà Intellettuale e Plagio>>

1.L'Ateneo si attiene alle disposizioni di legge in materia di proprietà intellettuale e plagio e i suoi dipendenti sono tenuti a rispettare le disposizioni in materia.

2.Il plagio è definito come la parziale o totale attribuzione di parole, idee, ricerche o scoperte altrui a se stessi o ad un altro autore, a prescindere dalla lingua in cui queste

sono ufficialmente presentate o divulgate. Ricorre plagio anche qualora lo studente utilizzi, senza rielaborazione e/o indicazione della fonte, interi brani di libro, saggio su rivista o altro materiale per la predisposizione di elaborati comunque utili al superamento di esami di profitto o di laurea.

3. Le attività accademiche di rilievo scientifico svolte collettivamente devono, in applicazione di criteri riconosciuti in ambito scientifico, indicare preferibilmente a quale collaboratore sono riferibili le singole parti.

In particolare, nell'ambito di ciascun gruppo, è compito del coordinatore: promuovere le condizioni che consentano a ciascun partecipante di operare secondo integrità, onestà, professionalità, libertà; valorizzare i meriti individuali ed individuare le responsabilità di ciascun partecipante; sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, l'argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali, specie nello svolgimento di attività scientifiche che richiedono un approccio metodologico complesso e/o multidisciplinare.

Art. 7: <<Conflitto di Interessi>>

1. Si ha conflitto di interessi quando l'interesse privato di un componente, ad esclusione dello studente in quanto discente, contrasta realmente o potenzialmente con l'interesse, non solo economico, dell'Ateneo. Tale conflitto riguarda anche i rapporti esterni di lavoro con enti di formazione o università potenzialmente concorrenti.

2. L'interesse privato, di natura non solo economica, di un membro dell'Ateneo può riguardare il suo interesse personale; l'interesse del coniuge, di un parente o affine o altre persone fisiche; l'interesse di enti o persone giuridiche con cui egli intrattenga un rapporto commerciale, di lavoro, di collaborazione, associativo o nell'ambito dei quali ricopra cariche negli organi di governo o di rappresentanza; l'interesse di enti o persone giuridiche di cui egli abbia, direttamente o indirettamente, il controllo o posseda una quota significativa di partecipazione; l'interesse di terzi, qualora egli ne possa consapevolmente derivare vantaggi.

3. Il membro dell'Ateneo che, in una determinata operazione o circostanza, ha interessi in conflitto con quelli del proprio Ateneo deve darne immediata notizia all'organo o alla persona responsabile o gerarchicamente sovraordinata, ovvero deve astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni in merito, nonché dal compimento di atti, anche solo potenzialmente, lesivi dell'interesse dell'Ateneo.

Art. 8: <<Doveri di Imparzialità, Integrità e Correttezza>>

1. L'Ateneo disapprova il nepotismo e il favoritismo, in quanto contrastanti con la valorizzazione dei meriti individuali, con l'onestà, l'integrità, la professionalità e la libertà accademiche, con l'equità, l'imparzialità e la trasparenza, e richiede ai professori, ai ricercatori, al personale tecnico-amministrativo di astenersi da tale costume e di riferire al Rettore i casi di condotte sospette.

2. Ricorre nepotismo quando un professore, un ricercatore, o un componente del personale tecnico-amministrativo - anche quando la sua posizione è finanziata da fondi esterni - utilizza il proprio ruolo e la propria autorevolezza o capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire sugli esiti concorsuali o sulle procedure di selezione riguardanti coniugi, conviventi, parenti, affini fino al quarto grado.

3. Al nepotismo sono assimilate le pratiche di favoritismo di un professore nei confronti dei propri allievi, se derivanti da condotte arbitrarie in contrasto con il buon nome dell'Università, con i valori di onestà e imparzialità e con l'interesse di altri candidati obiettivamente meritevoli ed eccellenti nell'avvio iniziale o nei passaggi successivi della carriera accademica.

Art. 9: <<Abuso della Propria Posizione>>

1. A nessun membro dell'Ateneo è consentito utilizzare, direttamente o indirettamente, l'autorevolezza della propria posizione accademica o del suo ufficio al fine di ottenere vantaggi personali o di forzare altri membri dell'Università ad eseguire prestazioni o servizi dai quali egli possa trarre vantaggio, sempre che tale esecuzione non sia configurabile come un obbligo giuridico dei secondi. L'abuso può ricorrere anche tramite comportamenti che, seppure non illegittimi, siano palesemente in contrasto con lo spirito di norme e regolamenti dell'Ateneo.

Art. 10: <<Astensione dall'Esercizio della Propria Funzione>>

1. Qualora un componente della comunità universitaria presenti la propria candidatura alle elezioni di organi politici o politico-amministrativi, è tenuto ad astenersi dallo svolgimento di incarichi di governo e di direzione di strutture accademiche e dalla partecipazione a organi collegiali nell'ambito dell'Ateneo.

Art. 11: <<Uso delle Risorse dell'Università>>

1. I membri dell'Ateneo devono usarne le risorse in maniera responsabile e diligente.

2. Configura in ogni caso illecito disciplinare l'utilizzazione o la concessione a persone o enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Università per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli dell'istituzione universitaria, o in ogni caso non espressamente approvati da quest'ultima.

Art. 12: <<Uso del Nome e della Reputazione dell'Ateneo>>

1. Tutti i membri dell'Ateneo sono tenuti a rispettarne il buon nome e a non recare danno alla reputazione dell'istituzione.

2. Salvo espressa autorizzazione, a nessun membro dell'Ateneo è consentito utilizzare in modo improprio il logo, il nome e la reputazione dell'Università, con particolare riferimento all'attività professionale e o politica, ad impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate; esprimere punti di vista strettamente personali spendendo il nome dell'Università.

Art. 13: <<Doni e Benefici>>

1. I membri dell'Ateneo sono tenuti a non sollecitare e a rifiutare ogni offerta non simbolica di doni o benefici suscettibili di influenzare, anche indirettamente, lo svolgimento delle attività universitarie.

2. I membri possono accettare le offerte spontanee di doni o benefici di valore economico meramente nominale occorse in incontri culturali, visite o convegni scientifici pubblici, e sempre che l'accettazione non incida, nemmeno indirettamente, sullo svolgimento delle attività universitarie.

3. E' un'aggravante ogni forma di compromesso a fini commerciali.

Art. 14: <<<Informazioni Riservate>>

1. Tutti i membri dell'Ateneo sono tenuti: a rispettare la riservatezza di persone o enti di cui l'istituzione detiene informazioni protette; non rivelare dati o informazioni riservate riferibili alla partecipazione ad Organi accademici; consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri d'ufficio ed alle regole in materia di privacy.

Art. 15: <<Osservanza del Codice Etico>>

1. È dovere di tutti i membri dell'Ateneo attenersi al presente codice.

2. E' compito dell'Ateneo consentire a tutti i propri componenti di prendere visione del presente codice e delle prassi interpretative e di familiarizzare con gli standard di condotta custoditi nel presente codice e emergenti dalle prassi interpretative

3. I membri dell'Ateneo possono rivolgersi al Senato accademico per chiarimenti sulla condotta appropriata cui attenersi in relazione a casi concreti di incerta soluzione, nonché segnalare al Rettore le condotte di dubbia conformità.

4. Il mancato rispetto del presente Codice costituisce motivo di contestazione da parte degli organi competenti e di irrogazione di una sanzione, sulla base di quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.

Art. 16: <<Violazioni del Codice>>

1. Qualora il Rettore riceva una segnalazione o rilevi d'ufficio la violazione di una disposizione del presente Codice ne dà immediata comunicazione all'interessato ed effettua, entro trenta giorni, una prima istruttoria, al termine della quale informa della questione il Senato accademico che è chiamato a valutare la sussistenza della violazione e la sua gravità.

2. Il Senato accademico delibera preliminarmente, sulla base della prima istruttoria del Rettore e di ulteriori elementi acquisiti nel rispetto dei principi del giusto processo, se la questione ricada nella propria competenza o se, trattandosi di fatti di particolare gravità, sia necessario il rinvio della stessa al Collegio di disciplina del personale docente o al Direttore generale per le questioni inerenti il personale tecnico-amministrativo. Il rinvio a questi due organi è obbligatorio qualora dall'istruttoria emerga in modo evidente che il comportamento oggetto del giudizio si configuri quale illecito disciplinare punibile con una sanzione superiore alla censura.

3. Qualora il Senato dichiari la propria competenza sulla questione, effettuate tutte le valutazioni del caso, sentito l'interessato ed eventuali testimoni, delibera in merito all'archiviazione o alla irrogazione della sanzione.

Art. 17: <<Sanzioni>>

1. La sanzione prevista nei confronti del personale docente e non docente, per la violazione delle disposizioni del presente Codice, si sostanzia nella irrogazione di una mozione di censura da parte del Rettore. A tale sanzione, nelle fattispecie disciplinate dagli artt. 7 e 9 del presente Codice, è associata l'interdizione dallo svolgimento di incarichi accademici per il periodo massimo di un anno.

2. In presenza di violazioni reiterate o di particolare gravità poste in essere da un docente o ricercatore, il Senato accademico può proporre al Rettore quale sanzione accessoria che l'interessato sia escluso, per un periodo di tempo determinato, dalla partecipazione a commissioni di Ateneo per l'assegnazione di fondi o di borse di studio.

3. In caso di violazioni reiterate o di particolari gravità poste in essere da un componente del personale tecnico-amministrativo, il Senato accademico può proporre al Direttore generale la sanzione accessoria dell'esclusione, per un anno, dell'interessato dai progetti di incentivazione e/o altre forme di incentivazione.

4. La sanzione prevista nei confronti degli studenti per la violazione delle disposizioni del presente Codice si sostanzia nell'ammonizione. In caso di violazioni reiterate o di

particolari gravità il Senato Accademico sentito il Consiglio degli Studenti, può infliggere all'interessato la sanzione dell'esclusione dalla successiva sessione di esame di profitto o di laurea.

Art. 18: <<Entrata in Vigore>>

- 1. Il presente Codice ha natura regolamentare. E' approvato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.*
- 2. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.*
- 3. Il presente Codice entra in vigore il giorno successivo all'affissione all'Albo dell'Ateneo ed è reso consultabile in un'apposita sezione della pagina web di Ateneo.*